



Progetti di promozione nel quadro del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni

III. Progetti per la promozione dell'informazione, della formazione a bassa soglia e dell'integrazione sociale

Direttive per l'inoltro di domande

1. Premesse

In virtù dell'art. 58 della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la Confederazione versa sussidi finanziari all'integrazione degli stranieri nel settore della promozione dell'integrazione specifica, se Cantone e comuni partecipano in modo adeguato. Nel quadro dell'attuazione del programma cantonale d'integrazione (PCI) Grigioni

(<https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/IntegrazioneGR/politicadintegrazione/Seiten/kip.aspx>) possono beneficiare di sostegno finanziario offerte nell'ambito dell'informazione, della formazione a bassa soglia e dell'integrazione sociale.

2. Obiettivi

L'obiettivo delle offerte negli ambiti informazione, formazione a bassa soglia e integrazione sociale è quello di permettere a stranieri con necessità di sostegno per l'integrazione di affrontare autonomamente la quotidianità e di partecipare alla vita pubblica nonché di ampliare le proprie competenze d'azione nel nuovo ambiente di vita.

Lei offre

- orientamento fornendo informazioni in merito alla vita e alla quotidianità in Svizzera nonché valori, norme e tradizioni;
- accesso alle offerte delle strutture ordinarie e alle offerte di integrazione tramite informazione, aiuto e sostegno;
- possibilità di utilizzare la lingua;
- piattaforme di incontro, scambio, connessione nonché spazi per attività comuni tra la popolazione locale e quella straniera;

I progetti devono tenere conto dei seguenti principi:

- i progetti si orientano alle risorse, alle esigenze, alla situazione di vita e ai presupposti di apprendimento degli stranieri;
- essi soddisfano le esigenze regionali e vengono fissati a livello regionale;
- per quanto possibile coinvolgono rappresentanti dei gruppi di destinatari a cui si rivolgono per quanto concerne la pianificazione e lo svolgimento;

- coinvolgono servizi, organizzazioni e istituzioni competenti per determinate tematiche, al fine di abbattere gli ostacoli all'accesso;
- promuovono l'impegno della società civile;
- l'ente responsabile cura contatti con altri servizi, organizzazioni e istituzioni regionali e locali rilevanti.

3. Gruppo di destinatari

Il sostegno cantonale è destinato esclusivamente a progetti per gli stranieri che risiedono a lungo termine e legalmente in Svizzera, per garantire loro pari opportunità d'accesso alle risorse sociali ed economiche del nostro Cantone. Nell'ambito dell'informazione, della formazione a bassa soglia e dell'integrazione sociale essi sono in particolare:

- stranieri appena arrivati;
- stranieri che non hanno accesso a strutture ordinarie (ad es. scuola o sistema di formazione professionale) o che non svolgono alcuna attività lucrativa fuori domicilio, quindi in particolare partner, giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni e giovani adulti;
- stranieri con necessità di sostegno aggiuntiva in vista dello sfruttamento di offerte delle strutture ordinarie e di integrazione.

4. Offerte aventi diritto a sussidi

- una tantum o una serie di manifestazioni informative tematiche
- corsi di integrazione per nuovi arrivati o gruppi di persone con necessità di integrazione specifica
- offerte di formazione a bassa soglia e offerte di sostegno specifiche nel quadro di misure di qualificazione
- progetti di mentoring e tandem
- piattaforme di scambio, incontro e contatto
- Non vi è alcun diritto a un sostegno finanziario del Cantone (art. 27 cpv. 1 OLAdLSA¹).

5. Criteri determinanti per il sostegno

In aggiunta ai criteri cantonali di promozione elencati sul sito www.integration.gr.ch, per la valutazione della domanda sono determinanti i seguenti aspetti:

- orientamento alle necessità e ai requisiti del gruppo di destinatari nonché alla situazione di partenza in loco;
- metodica e procedura nel raggiungimento del gruppo di destinatari;
- coinvolgimento dei partecipanti o delle persone chiave straniere nella pianificazione e nello svolgimento;
- inclusione di servizi, organizzazioni e istituzioni competenti per determinate tematiche;

¹ Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, CSC 618.110

- connessione e collaborazione con le autorità e la società civile locali.

6. Progetti non sostenuti

Di principio, il Servizio specializzato per l'integrazione non versa sussidi a:

- manifestazioni a sfondo religioso o politico
- corsi di lingua e conversazione con acquisizione linguistica guidata e strutturata (promossi tramite la sezione *I. Corsi di lingua*)
- sostegno di persone singole (finanziamento del soggetto)
- progetti senza legame comprovabile con il Cantone e con gli stranieri residenti nel Cantone
- misure di competenza delle strutture ordinarie (ad es. scuola, mercato del lavoro, formazione professionale)

7. Requisiti qualitativi

La responsabilità per la qualità dell'offerta e la qualifica dei responsabili dei corsi spetta all'ente responsabile. La forma giuridica dell'ente responsabile deve essere chiara. I progetti devono essere inoltrati da associazioni o altri enti (ad es. istituzioni pubbliche, aziende private, organizzazioni). Domande di persone private vengono elaborate soltanto in casi eccezionali.

Per moderatori o formatori valgono i seguenti requisiti minimi:

- formazione ed esperienza specialistiche
- formazione nella moderazione/nella gestione di gruppi e/o perfezionamento professionale nel settore della formazione per adulti (ad es. FSEA 1)
- buone competenze sociali e personali
- competenze interculturali ed esperienza nell'ambito della migrazione e dell'integrazione

8. Modalità di sostegno e collaborazione

- Generalmente queste offerte vengono sostenute da Confederazione e Cantone al massimo nella misura del 70%.
- Di regola vanno riscossi contributi dei partecipanti adeguati, per corsi ciò corrisponde a circa 5.- franchi per lezione.
- I costi per le infrastrutture possono essere assunti solo parzialmente e vengono computati con 5.- franchi per lezione.
- L'ente responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Servizio specializzato per l'integrazione dei Grigioni modifiche al progetto fondamentali (ad es. modifiche relative agli obiettivi, alle attività, ai destinatari, allo scadenario, alle date e ai luoghi di svolgimento, al preventivo, ecc.).

- Entro due mesi dalla fine del progetto, l'ente responsabile è tenuto a redigere un rapporto conclusivo e ad allestire un conteggio finale con informazioni dettagliate sui costi effettivi.

9. Inoltro, contatto e consulenza

I progetti vanno inoltrati al seguente indirizzo:

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni
Servizio specializzato per l'integrazione
"Progetti d'integrazione"
Grabenstrasse 1
7000 Coira

Per questioni relative alla pubblicazione o all'inoltro delle domande è a disposizione:

Adriana Sabatino, responsabile di progetto Promozione dell'integrazione
Tel. 081 257 26 03
E-mail: adriana.sabatino@afm.gr.ch